

## **TI\_GERICHTE 9.2015.145 vom 8. Juli 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-07-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2015.145](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2015.145)

FR: TI\_GERICHTE 9.2015.145 du 8 juillet 2016

IT: TI\_GERICHTE 9.2015.145 del 8 luglio 2016

### **Regeste**

Revoca curatela ad hoc, protezione della sostanza del figlio

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

Nel proprio reclamo, a titolo cautelare, a motivo che PI 1 avrebbe assunto dei comportamenti lesivi degli interessi della figlia, da una parte, nell'avviare diverse procedure nell'ambito della devoluzione successoria del defunto \_\_\_\_\_ “ostacolando così la divisione dell'eredità” e dall'altra, non avendo adempiuto nessuno dei passi a lei imposti tramite decisione del 23 gennaio 2014 (Ris. n. 15769), segnatamente presentare un inventario della sostanza, un rendiconto semestrale della sostanza della figlia e esibire ogni mese un rapporto circa l'andamento delle pratiche successorie, la reclamante domanda l'adozione di “provvedimenti analoghi a quelli oggetto delle Ris. no. 8741 e Ris. no. 10224)” (reclamo pag. 6). La domanda summenzionata di provvedimenti cautelari è stata reiterata con istanza dell'8 giugno 2016. Così come la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al reclamo, l'istanza di adozione di provvedimenti cautelari è priva di oggetto in prosieguo dell'emanazione della presente sentenza.

#### **E. 11**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico della reclamante, che riconoscerà una equa partecipazione per le ripetibili di PI 1.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.